

Bruxelles, 22 settembre 2016
(OR. en)

12478/16

LIMITE

CRS CRP 29	AELE 72
MERTENS 3	COWEB 95
JUR 464	MOG 106
COPS 278	MAMA 190
ELARG 92	CONUN 181
CORLX 370	COAFR 249
COJUR 15	ACP 129
COMAR 12	COLAC 70
COSCE 3	COHAFA 61
COTRA 20	DEVGEN 203
COEST 234	PROBA 17
COASI 195	

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Servizio giuridico
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto:	Causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Sentenza della Corte (Grande Sezione) nella causa C-660/13, <i>Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sua configurazione di Grande Sezione, ha pronunciato la sentenza nella causa C-660/13, *Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea*. La sentenza ha annullato la decisione C(2013) 6355 final della Commissione, del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell'addendum - relativo alla Croazia - al memorandum d'intesa relativo a un contributo finanziario della Confederazione svizzera (in prosieguo: la "decisione annullata"), mantenendone gli effetti sino all'adozione di una nuova decisione.

2. La CGUE ha stabilito che la Commissione aveva agito illegittimamente, omettendo di chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio prima di adottare la decisione annullata (che autorizzava due membri della Commissione a firmare l'addendum a nome dell'Unione) e procedendo alla firma. In tal modo la Corte ha chiarito le procedure di negoziazione e firma di atti non vincolanti fra l'Unione e parti terze.
3. La Commissione ha sostenuto che, se il contenuto di tale atto riflette una posizione dell'UE esistente, la sua firma non richiede l'approvazione preventiva del Consiglio. La Commissione ha ritenuto che, anche ove il contenuto di tale atto non rifletteva una posizione dell'UE esistente, doveva ottenere l'autorizzazione del Consiglio sul contenuto dell'atto, ma non sulla sua firma. La Commissione ha ritenuto pertanto di avere la facoltà di procedere autonomamente alla firma di un tale atto a nome dell'Unione esclusivamente sulla base dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE.
4. La posizione del Consiglio era che la decisione di firmare un atto non vincolante con una parte terza era *di per sé* un atto di definizione delle politiche e pertanto era necessaria l'autorizzazione preventiva della firma da parte del Consiglio, indipendentemente dal fatto che il contenuto dell'atto corrispondesse o meno a una politica esistente.
5. La Corte di giustizia ha confermato la posizione del Consiglio, sostenendo che la decisione annullata della Commissione ha ecceduto i limiti dei poteri di quest'ultima, in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE.

II. CONTESTO

6. Il Consiglio ha chiesto l'annullamento della decisione annullata, mirando nel contempo a mantenerne gli effetti sino all'adozione di una nuova decisione. A sostegno del suo ricorso il Consiglio ha addotto i seguenti due motivi:
- violazione da parte della Commissione - a seguito dell'adozione della decisione impugnata senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio - del principio della ripartizione delle competenze fra le istituzioni e, di conseguenza, del principio dell'equilibrio istituzionale; e
 - violazione da parte della Commissione del principio di leale cooperazione con la sua linea d'azione che ha portato all'adozione della decisione e alla firma dell'addendum.
7. Dieci Stati membri (FR, CZ, DE, PL, NL, GR, UK, HU, FI, LT) sono intervenuti a sostegno del Consiglio.
8. L'avvocato generale Sharpston ha concluso nelle sue conclusioni del 26 novembre 2015 che la decisione della Commissione doveva essere annullata per violazione del principio dell'equilibrio istituzionale.

III. LA SENTENZA

9. Ai punti 37-39 della sentenza la CGUE sostiene che al fine di procedere alla firma di un atto non vincolante la Commissione ha bisogno di un'autorizzazione esplicita del Consiglio a tal fine. In altri termini, la Commissione non è abilitata, in forza del suo potere di rappresentanza esterna dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, a firmare un tale atto. La decisione di firmare un tale atto comporta la necessità di una valutazione, da parte del Consiglio, degli interessi dell'Unione nell'ambito delle relazioni con il paese terzo interessato, nel rispetto delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo nonché dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

10. Al punto 40 della sentenza, la CGUE aggiunge che la decisione di firmare un atto non vincolante è sempre e di per sé un atto di definizione delle politiche che deve pertanto essere stabilito dal Consiglio conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 6, terzo comma, TUE.
11. Ai punti 41 e 43 della sentenza la CGUE ritiene che tale atto di definizione delle politiche richieda una valutazione, da parte del Consiglio, della questione di sapere se l'atto oggetto dell'accordo corrisponda sempre agli interessi dell'Unione, sulla base del testo dell'atto non vincolante scaturito dai negoziati.
12. Di conseguenza, al punto 43 della sentenza la CGUE ritiene che il mero fatto che il contenuto di un atto non vincolante scaturito dai negoziati corrisponda al mandato di negoziazione conferito precedentemente dal Consiglio non è rilevante quando si tratta di decidere sulla sua firma, di modo che questa circostanza non può mai essere intesa come un'autorizzazione alla Commissione a firmare l'atto. Questa argomentazione vale tanto di più se il contenuto dell'atto corrisponde presumibilmente ad altre posizioni precedentemente stabilite dal Consiglio in contesti diversi.
13. Infine, al punto 42 (letto congiuntamente con i punti 39 e 40), la Corte ritiene che la valutazione e la definizione, da parte del Consiglio, degli interessi dell'Unione, nell'ambito dell'elaborazione della politica esterna dell'Unione, comprende la decisione in merito all'avvio dei negoziati di un atto non vincolante. Qualsiasi decisione significativa sull'avvio di negoziati deve necessariamente coprire le controparti con cui si ritiene opportuno negoziare e la o le questioni che devono essere coperte da tale atto.

IV. CONSEGUENZE

14. La Commissione dovrà ora adottare una nuova decisione; l'addendum, tuttavia, resta in vigore e può continuare a essere applicato.
15. Più in generale, è stato ora confermato dalla CGUE che è sempre necessario che il Consiglio, nel quadro del suo ruolo di definizione delle politiche, autorizzi esplicitamente l'Unione ad avviare negoziati su un atto non vincolante con una terza parte specifica (anche se tale atto rispecchia una politica consolidata dell'Unione); una decisione esplicita del Consiglio è parimenti necessaria al termine dei negoziati per autorizzare la firma dell'atto a nome dell'Unione.
16. La sentenza riguarda le competenze del Consiglio in generale. Per quanto sia stata formulata nel contesto di un atto bilaterale con un paese terzo firmato dalla Commissione, si applica agli atti non vincolanti bilaterali *e* multilaterali, convenuti con paesi terzi *e* con organizzazioni internazionali, e indipendentemente dal fatto che la Commissione o l'AR (compreso il SEAE) rappresenti l'UE nei negoziati.
17. La sentenza si applica a tutti gli atti non vincolanti che in forza del loro contenuto coinvolgono l'Unione, indipendentemente dal fatto che tali strumenti siano presentati come stipulati dall'Unione o da un'istituzione o servizio specifico.
18. È necessaria un'ulteriore riflessione per determinare tutte le implicazioni di questa sentenza, a livello pratico e di altro tipo.
